

Solo i testi originali ECE/ONU hanno effetto giuridico nel quadro del diritto pubblico internazionale. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UN/ECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: <http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocsts.html>

**Regolamento n. 101 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture con solo motore a combustione interna o con motopropulsore ibrido elettrico per quanto riguarda la misurazione dell'emissione di biossido di carbonio e del consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica, e dei veicoli delle categorie M<sub>1</sub> e N<sub>1</sub> con solo motopropulsore elettrico per quanto riguarda la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica**

Supplemento n. 7 alla versione originale del regolamento — Data di entrata in vigore: 18 giugno 2007

Modifica al regolamento 101 pubblicato sulla GU L 158 del 19.6.2007

Il *paragrafo 1* è modificato come segue [nota <sup>(1)</sup> non è modificata]:

«1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie M<sub>1</sub> e di N<sub>1</sub> <sup>(1)</sup> per quanto riguarda:

- a) la misurazione dell'emissione di biossido di carbonio (CO<sub>2</sub>) e il consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica dei veicoli muniti del solo motore a combustione interna o di un motopropulsore ibrido elettrico,
- b) e la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica dei veicoli muniti del solo motopropulsore elettrico.

Non si applica a un veicolo della categoria N<sub>1</sub> se ricorrono le 2 condizioni che seguono:

- a) il tipo di motore installato su tale tipo di veicolo è omologato ai sensi del regolamento n. 49, e
- b) il costruttore produce complessivamente meno di 2 000 veicoli l'anno della categoria N<sub>1</sub>.»

Vengono aggiunti i seguenti *nuovi punti 2.7 e 2.8*:

«2.7. “Autocarro” un veicolo a motore della categoria N<sub>1</sub> progettato e costruito esclusivamente o principalmente per il trasporto di merci.

2.8. “Furgone” un autocarro con la cabina integrata nella carrozzeria.»

Ai precedenti punti da 2.7 a 2.16 va assegnata la numerazione da 2.9 a 2.18

Il *punto 3.3* è modificato come segue:

«3.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione va presentato un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare. Per i veicoli delle categorie M<sub>1</sub> e N<sub>1</sub>, omologati ai sensi del regolamento n. 83 per quanto riguarda le emissioni, il servizio tecnico controllerà durante la prova che tali veicoli, se muniti del solo motore a combustione interna o di un motopropulsore elettrico, si conformino ai valori limite applicabili al tipo descritto nel regolamento n. 83.»

Il punto 5.2.1 è modificato come segue:

- «5.2.1. Le emissioni di CO<sub>2</sub> e il consumo di carburante devono essere misurati secondo il procedimento di prova descritto all'allegato 6 I veicoli che non raggiungono l'accelerazione e i valori massimi di velocità richiesti nel ciclo di prova vanno fatti funzionare con il comando dell'acceleratore premuto a fondo finché non raggiungano ancora una volta la curva di funzionamento richiesta. Le deviazioni dal ciclo di prova vanno debitamente registrate nel verbale di prova.»

I punti da 7.1 a 7.1.3 sono modificati come segue (con un riferimento alla nuova nota <sup>(4)</sup>):

- «7.1. *Veicoli con solo motore a combustione interna, ad eccezione dei veicoli dotati di sistema di controllo delle emissioni a rigenerazione periodica*

L'omologazione può essere estesa a veicoli dello stesso tipo oppure a veicoli di tipo diverso rispetto alle seguenti caratteristiche dell'allegato 4, se le emissioni di CO<sub>2</sub> misurate dal servizio tecnico non superano il valore di omologazione di oltre il 4 % per i veicoli della categoria M<sub>1</sub> e di oltre il 6 % per i veicoli della categoria N<sub>1</sub>:

7.1.1. Massa di riferimento

7.1.2. Massa massima autorizzata

7.1.3. Tipo di carrozzeria:

- a) per veicoli della categoria M<sub>1</sub>: berlina, due volumi, familiare, coupé, decapottabile, veicolo multiuso <sup>(4)</sup>
- b) per veicoli della categoria N<sub>1</sub>: autocarro, furgone.»

Inserire la nuova nota <sup>(4)</sup> che segue:

- «<sup>(4)</sup> Secondo la definizione contenuta nell'allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).»

Il punto 7.2 è modificato come segue:

- «7.2. *Veicoli con solo motore a combustione interna dotati di sistema di controllo delle emissioni a rigenerazione periodica*

L'omologazione può essere estesa a veicoli dello stesso tipo oppure a veicoli di tipo diverso rispetto alle caratteristiche dell'allegato 4 di cui ai precedenti punti da 7.1.1 a 7.1.5 ma che rientrano nelle caratteristiche che definiscono una famiglia di cui all'allegato 10, se le emissioni di CO<sub>2</sub> misurate dal servizio tecnico non superano il valore di omologazione di oltre il 4 % per i veicoli della categoria M<sub>1</sub> e di oltre il 6 % per i veicoli della categoria N<sub>1</sub> e se è applicabile lo stesso fattore K<sub>i</sub>.

L'omologazione può essere estesa anche ai veicoli dallo stesso tipo, ma con un diverso fattore K<sub>i</sub>, se il valore corretto di CO<sub>2</sub> misurato dal servizio tecnico non supera il valore omologato di più di 4 % per i veicoli della categoria M<sub>1</sub> e di più del 6 % per i veicoli della categoria N<sub>1</sub>.»

I punti da 7.4 a 7.4.3 sono modificati come segue:

- «7.4. *Veicoli con motopropulsore ibrido elettrico*

L'omologazione può essere estesa a veicoli dello stesso tipo oppure a veicoli di tipo diverso rispetto alle seguenti caratteristiche dell'allegato 4, se le emissioni di CO<sub>2</sub> e il consumo di energia elettrica misurate dal servizio tecnico non superano il valore di omologazione di oltre il 4 % per i veicoli della categoria M<sub>1</sub> e di oltre il 6 % per i veicoli della categoria N<sub>1</sub>:

7.4.1. Massa di riferimento.

- 7.4.2. Massa massima autorizzata.
- 7.4.3. Tipo di carrozzeria:
- a) per veicoli della categoria M<sub>1</sub>: berlina, due volumi, familiare, coupé, decapottabile, veicolo multiuso <sup>(4)</sup>
  - b) per veicoli della categoria N<sub>1</sub>: autocarro, furgone.»

Vengono inseriti i seguenti nuovi punti da 7.5 a 7.6.3:

«7.5. *Estensione dell'omologazione di veicoli della categoria N<sub>1</sub> appartenenti alla stessa famiglia, se muniti del solo motore a combustione interna o di un motopropulsore ibrido elettrico*

7.5.1. Per veicoli della categoria N<sub>1</sub> omologati ai sensi della procedura di cui al punto 7.6.2 perché appartenenti a una famiglia di veicoli, l'omologazione può essere estesa ai veicoli della stessa famiglia solo se il servizio tecnico ritiene che il consumo di carburante del nuovo veicolo non superi il consumo di carburante del veicolo su cui si è calcolato il consumo di carburante della famiglia.

Le omologazioni possono essere estese anche ai veicoli che:

- a) pesino fino a 110 kg più del veicolo provato della famiglia, ma pesino al massimo 220 kg più del veicolo più leggero della famiglia,
  - b) abbiano un rapporto di trasmissione complessivamente inferiore a quello del veicolo provato della famiglia dovuto solo alle diverse dimensioni dei pneumatici, e
  - c) Siano conformi alla famiglia in tutti gli altri aspetti.
- 7.5.2. Per veicoli della categoria N<sub>1</sub> omologati ai sensi della procedura di cui al punto 7.6.3 perché appartenenti a una famiglia di veicoli, l'omologazione può essere estesa ai veicoli della stessa famiglia senza ulteriori prove solo se il servizio tecnico ritiene che il consumo di carburante del nuovo veicolo rientri nei limiti accertati per i due veicoli della famiglia che registrano rispettivamente il consumo di carburante minore e maggiore.

7.6. *Omologazione di veicoli della categoria N<sub>1</sub> appartenenti alla stessa famiglia, se muniti del solo motore a combustione interna o di un motopropulsore ibrido elettrico*

I veicoli della categoria N<sub>1</sub> possono essere omologati come appartenenti a una famiglia di cui al punto 7.6.1 usando uno dei due metodi alternativi descritti ai punti 7.6.2 e 7.6.3.

7.6.1. I veicoli della categoria N<sub>1</sub> possono essere raggruppati in una famiglia ai fini del presente regolamento se i seguenti parametri sono identici o rientrano entro i limiti specificati:

7.6.1.1. Parametri identici:

- a) costruttore e tipo, ai sensi dell'allegato 4, paragrafo 2,
- b) cilindrata,
- c) tipo del sistema di controllo delle emissioni,
- d) tipo del sistema di alimentazione, ai sensi dell'allegato 4, punto 6.7.2.

- 7.6.1.2. I seguenti parametri devono rientrare entro i limiti che seguono:
- rapporti di trasmissione complessivi (non più alti dell'8 % rispetto a quelli più bassi) ai sensi dell'allegato 4, punto 6.10.3,
  - massa di riferimento (al massimo 220 kg più leggeri del veicolo più pesante),
  - area frontale (al massimo 15 % più piccola dell'area di maggior superficie),
  - potenza del motore (al massimo 10% inferiore del valore più elevato).
- 7.6.2. Una famiglia di veicoli, come definita al punto 7.6.1, può essere omologata con i dati relativi alle emissioni di CO<sub>2</sub> e al consumo di carburante comuni a tutti i veicoli della famiglia. Il servizio tecnico sceglierà per la prova il veicolo della famiglia che ritiene abbia l'emissione più elevata di CO<sub>2</sub>. Le misurazioni avvengono come descritto nel paragrafo 5. e nell'allegato 6 e i risultati, ottenuti con il metodo di cui al paragrafo 5.5. sono usati come valori di omologazione comuni a tutti i veicoli della famiglia.
- 7.6.3. I veicoli raggruppati in una famiglia, come definita nel punto 7.6.1, possono essere omologati con i singoli dati delle emissioni di CO<sub>2</sub> e del consumo di carburante di ciascun veicolo della famiglia. Il servizio tecnico sceglie per la prova i 2 veicoli che esso ritiene abbiano le emissioni più elevate e, rispettivamente, più basse di CO<sub>2</sub>. Le misurazioni avvengono come descritto nel paragrafo 5 e nell'allegato 6. Se i dati del costruttore relativi ai 2 veicoli rientrano nei limiti di tolleranza di cui al punto 5.5, le emissioni di CO<sub>2</sub> dichiarate dal costruttore per tutti gli appartenenti alla famiglia di veicoli, possono essere usati come valori di omologazione. Se i dati del costruttore produttore non rientrano nei limiti di tolleranza, si usano come valori di omologazione i risultati ottenuti con il metodo di cui al punto 5.5 e il servizio tecnico sceglierà un adeguato numero di altri veicoli della famiglia per delle prove supplementari.»

#### *Allegato 4*

Il TITOLO viene modificato come segue [con un riferimento alla nuova nota <sup>(6)</sup>]:

«COMUNICAZIONE <sup>(6)</sup>»

*Inserire la nuova nota <sup>(6)</sup> che segue:*

«<sup>(6)</sup> Per i veicoli omologati all'interno di una famiglia ai sensi del punto 7.6, per ogni singolo veicolo della famiglia di veicoli va fornita la presente notifica.»

Il punto 6.3 viene modificato come segue [con un riferimento alla nuova nota <sup>(7)</sup>]:

«6.3. Tipo di carrozzeria:

6.3.1. per veicoli della categoria M<sub>1</sub>: berlina, due volumi, familiare, coupé, decapottabile, veicolo multiuso <sup>(2)</sup> <sup>(7)</sup>

6.3.2. per veicoli della categoria N<sub>1</sub>: autocarro, furgone <sup>(2)</sup>»

*Inserire la nuova nota <sup>(7)</sup> che segue:*

«<sup>(7)</sup> Secondo la definizione contenuta nell'allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2).»

Il punto 7 è modificato come segue:

«7. Valori di omologazione.»

---